



Allegato "A" al n.19584 della Raccolta

UNIVERSITA' POPOLARE DI FERMO
Città dell'Apprendimento e della Memoria

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs 117/17 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "UNIVERSITA' POPOLARE DI FERMO - Città dell'Apprendimento e della Memoria", in breve U.P.F.

ART. 2

SEDE E DURATA

L'APS ha sede sociale in Viale Francesco Cavallotti n. 153, Porto San Giorgio.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio, succursali e filiali), ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Fermo.

La durata della APS è di durata illimitata.

ART. 3

L'APS "UNIVERSITA' POPOLARE DI FERMO" aderirà all'U.N.I.E.D.A. (Unione Italiana di Educazione degli adulti).

ART. 4

SCOPI E FINALITA'

L'APS è apartitica e aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, gli Enti Locali, le associazioni culturali e del terzo settore, le istituzioni scolastiche e le altre Università Popolari del territorio; collabora inoltre con l'Associazione "Fermo Città dell'Apprendimento E.T.S." per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti nel riconoscimento della Città di Fermo come "Learning City UNESCO".

Opera in particolare modo per:

A) Garantire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti, con particolare riguardo alle fasce di popolazione (anziani, disabili, immigrati, disoccupati) maggiormente esposte al rischio di regresso culturale ed isolamento sociale.

B) Contribuire a rendere la città più inclusiva e solidale, attraverso la ricostruzione e il rafforzamento di una memoria condivisa della città come autobiografia collettiva dei suoi abitanti.

C) Diffondere l'idea e la pratica dell'attività culturale nelle sue diverse declinazioni (umanistiche, scientifiche, artistiche, motorie) come fattore indispensabile della salute, intesa secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità come pieno benessere fisico, psichico e sociale della persona.

Opera, inoltre, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi anche dell'attività di volonta-

riato dei propri associati ed ha come oggetto, ai sensi

dell'art. 5 del Codice del terzo settore, lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale seguendo l'attribuzione delle lettere indicate dal codice:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*lettera d del CTS*);
- interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (*lettera e del CTS*);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legis. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (*lettera f del CTS*);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*lettera h del CTS*);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera i del CTS*);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (*lettera k del CTS*);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*lettera l del CTS*);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (*lettera n del CTS*);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (*lettera p del CTS*);
- trasmissione dei mestieri e dell'artigianato locale alle nuove generazioni;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (*lettera r del CTS*);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (*lettera t del CTS*);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (*lettera u del CTS*);
- promozione della cultura della legalità, della pace e della non violenza (*lettera v del CTS*);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, promozione

delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco

(lettera w del CTS);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (*lettera z del CTS*).

Art. 5

ATTIVITÀ

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 4 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

L'APS:

- promuove campagne di sensibilizzazione per la diffusione della cultura, dei metodi di apprendimento innovativi, favorendo tutto quanto possa abbattere le barriere che si frappongono alla piena realizzazione del cittadino;
- promuove la formazione dei docenti interni ed esterni secondo metodologie conclamate di educazione degli adulti;
- promuove campagne di adesione a progetti specifici che favoriscono il patrimonio culturale attraverso la valorizzazione del capitale umano sviluppando quello sociale;
- promuove convegni, seminari, mostre e premi sui temi dell'apprendimento permanente;
- istituisce collaborazioni e stipula convenzioni con istituti universitari e di ricerca, culturali, italiani ed esteri, nonché con enti ed istituzioni operanti nel settore attinente all'apprendimento permanente;
- cura la realizzazione e la pubblicazione di volumi, riviste, prodotti informatici attinenti alle attività ed alle sedi degli enti che promuovono l'apprendimento, nonché la diffusione degli stessi anche mediante strumenti di trasmissione a distanza comprese radio, web tv e format tv;
- cura la realizzazione, la promozione, la distribuzione e la commercializzazione di libri e riviste;
- promuove attività finalizzate a favorire l'inclusione sociale di categorie cosiddette deboli (anziani, immigrati, minori, donne, disoccupati, inoccupati e tutti gli altri soggetti considerati svantaggiati);
- favorisce la cultura dello "Sport per tutti" attraverso la formazione di docenti e l'attivazione di percorsi formativi legati a sport e benessere;
- progetta e realizza percorsi di formazione nell'ambito dell'ECM, Educazione continua in Medicina;
- progetta e realizza percorsi di formazione relativi allo sviluppo della green economy e organizza attività di promozione della cultura dell'efficienza e del risparmio energetico e di rispetto ambientale;
- organizza percorsi formativi sul fund raising e attività ed eventi finalizzati alla raccolta fondi;
- cura la ricerca scientifica e pedagogica, in special modo

nell'ambito del lifelong learning;

- organizza, promuove e realizza viaggi e visite culturali, riservate ai suoi soci, con la prevalenza di itinerari e di soggiorni che innalzano la consapevolezza di un turismo sociale e sostenibile;

- può istituire Circoli locali coordinati da soci volontari o prevedere accordi con Circoli autonomi che si affiliano all'APS, ai quali sarà concesso di utilizzare denominazione e marchio accanto alla località o al nome attribuito al circolo locale.

Art. 6

SOCI

Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'APS tutte le persone fisiche, giuridiche e le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;

l'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.7. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori, partecipanti ed onorari, secondo le modalità e le condizioni appresso indicate.

Soci fondatori: sono le persone intervenute all'atto costitutivo dell'APS e delle delibere del consiglio direttivo successivo.

I soci fondatori sono tenuti al pagamento delle quote associative.

Soci ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che condividendo le finalità dell'U.P.F., si impegnano a collaborare al loro conseguimento.

Il Consiglio Direttivo eventualmente potrà attribuire la qualifica di socio fondatore anche a soggetti che assumano la qualifica di socio anche in un momento successivo alla costituzione.

Soci sostenitori: sono le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici economici che, con il loro contributo economico e/o professionale sostengono le finalità dell'APS.

Soci partecipanti: sono le persone fisiche che fruiscono delle attività didattiche dell'aps e che versano la quota associativa e la eventuale quota di contributo ai corsi nella quantità e modalità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Soci Onorari: sono le persone fisiche che per prestigio e merito personale contribuiscono in modo notevole agli scopi dell'Associazione. La nomina di Socio Onorario avviene con decisione assunta a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Tutte le qualità di soci fanno parte dell'elettorato attivo della APS e partecipano all'attività ordinaria dell'APS.

Art. 7

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri

non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa;

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea;

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intransmissibile.

La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 6 mesi dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS. In caso di recesso, di esclusione per gravi motivi, di morte, la quota associativa annuale non verrà restituita.

L'associato può recedere dall'aps in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviarsi al Consiglio Direttivo.

Art. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di parteci-

pazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

I soci sono tenuti:

all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 9

QUOTA ASSOCIATIVA

I soci devono corrispondere, entro il termine dell'anno sociale, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;

L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 10

VOLONTARI

Le attività di cui ai comma precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 11

ORGANI DELL'APS

Sono organi dell'APS:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'organo di revisione, ove nominato.

Art.12

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori, ordinari, sostenitori e partecipanti in regola col pagamento della quota annuale e può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

eleggere i membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, il Presidente Onorario dell'Associazione;

eleggere il Revisore contabile;

deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo dell'anno successivo;

approvare le quote associative annuali dei soci fondatori, ordinari e partecipanti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o

dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo oppure da un numero di associati che rappresenti almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.12.

Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 14

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, da un membro del Consiglio stesso.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dai soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni.

Le votazioni avvengono con voto palese per alzata di mano.

Art. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti tra i soci, che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili senza limiti di mandati.

L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, l'eventuale vicepresidente, il tesoriere, il segretario;

Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria; i Consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 1bis del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 16

PRESIDENTE

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.

Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Il Presidente può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti, stabilendone materia e limiti.

Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.

Art. 17

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo ha la facoltà di promuovere l'istituzione di Commissioni o Gruppi di Lavoro e autorizza l'esecuzione delle relative proposte.

Alle attività delle Commissioni e Gruppi di Lavoro, per esigenze particolari e su approvazione del Presidente possono partecipare esperti esterni.

Art. 18

REVISIONE CONTABILE

La nomina di un revisore contabile è facoltativa, salvo quan-

to previsto dalla legge.

Qualora lo ritenga opportuno ricorrano i casi di obbligatorietà o l'assemblea lo ritenga opportuno, l'Assemblea dei soci nomina un Revisore contabile, iscritto all'albo dei revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili.

Il revisore contabile vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del rendiconto economico e del bilancio sociale.

Il revisore contabile può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinate iniziative.

Qualora si ravvisassero irregolarità di ordine contabile o di mancato rispetto dello Statuto, il revisore contabile ha l'obbligo di informare prontamente il Consiglio direttivo e di accertarsi che vengano presi i provvedimenti opportuni.

Il mandato del Revisore contabile dura tre anni e può partecipare, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

L'assemblea dei soci può optare, qualora lo ritenesse opportuno, per l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti, composto da 3 componenti scelti tra i soci e non, il cui Presidente deve avere tutti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il Collegio si riunisce almeno ogni sei mesi.

Art. 19

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'APS, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;

- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;

- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;

- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Art. 20

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1 luglio e termine il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio sociale dell'APS deve informare circa le iniziative promosse nell'ambito sociale e culturale, le attività promozionali effettuate, la situazione economica e finanziaria della stessa, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata. Il rendiconto di gestione deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Il rendiconto di gestione e il Bilancio sociale sono pubblicati nella sezione Trasparenza del sito internet istituzionale dell'APS.

Art. 21

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22

NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia. Il presente Statuto recependo le direttive emanate a seguito del Codice del Terzo Settore entra in vigore con la piena attuazione delle disposizioni del Registro Unico del Terzo Settore.

Firmato: Stefania Scatista

Carlo Nofri

Francesco Trasatti

Massimo Temperini

Maria Teresa Berdini

Fasino Gioacchino

Maria Teresa Di Marzio

Marinella Corallini

Ettore Fedeli

Ciaudano Alessandro

Stefano Ranieri

Carlo Verducci

Marchetti Marco

Francesco Ciuccarelli Notaio.